



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore Affari Generali
U.O. n. 3- Polizia Locale

n. 1133 del 27 MAG. 2024

OGGETTO: Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs n.36/2023, per l'affidamento diretto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento CE n.1370/2007, della concessione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Modica, previa trattativa diretta su piattaforma telematica MePa.

IL DIRIGENTE

Premesso che il settore del Trasporto Pubblico Locale rientra nella categoria dei servizi di interesse economico generale di livello locale, ovvero quei *“servizi che non sarebbero svolti dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza”*, e che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Si tratta di un servizio prioritariamente orientato a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini e gli obiettivi di coesione territoriale, anche a scapito di significative diseconomie a carico dell'impresa di trasporto;

Considerato che il servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Modica è stato gestito dall'Azienda Siciliana Trasporti, con sede in Palermo, Via Caduti senza Croce, e precisamente:

- originariamente in regime di concessione regionale;
- successivamente, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della Legge regionale n.19/2005, con contratto di affidamento provvisorio - Rep. N. 15410 del 07/04/2008 ed atto aggiuntivo Rep. N.15701 del 2011;
- in ultimo, e nelle more dello svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, mediante imposizione di oneri di servizio pubblico (Atto impositivo notificato con PEC del 31/03/2023 prot. 15208) a sensi art. 5, comma 5, del Reg. CE n. 1370/2007, e per mesi 24;

Rilevato tuttavia che l'Azienda Siciliana Trasporti, facendo riferimento anche all'antieconomicità del servizio reso al Comune di Modica, con PEC prot. 1044/P del 07/11/2023 ha manifestato la volontà di rilascio dei servizi urbani, prima a decorrere dal 1 gennaio 2024, successivamente dal 31 marzo 2024 ed in ultimo, opportunamente compulsata, **dal 1 luglio 2024;**

Considerata l'assoluta necessità di garantire la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale, in quanto attività di pubblico interesse, la Giunta Comunale con delibera n. 72 del 21

marzo 2024, avente ad oggetto “*Servizio di Trasporto Pubblico Urbano – Presa d’atto cessazione gestione Azienda AST S.P.A. ed autorizzazione all’affidamento temporaneo del servizio ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Reg. CE n.1370/2007. Atto di indirizzo*”, per le motivazioni in essa indicate e nelle more dell’avvio del procedimento per l’affidamento a terzi del servizio di TPL Urbano mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, ha dato mandato allo scrivente di procedere all’adozione di tutti gli atti gestionali di competenza e di procedere pertanto all’affidamento urgente del servizio di che trattasi con la procedura prevista dall’art. 5, comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, per un periodo non **superiore a mesi 24**;

Richiamata la normativa relativa ai servizi di trasporto pubblico ovvero il **Regolamento CE 1370/2007 ed il D. Lgs n. 201/2022** recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, che riguarda l’insieme dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e che risulta direttamente applicabile al Servizio di Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell’art. 32 “*Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale*” ove, al comma 2, è espressamente previsto “*Ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 14, commi 2 e 3 e dell’articolo 17.*”;

Richiamato, pertanto, in considerazione del concreto rischio di interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, l’art.5, comma 5, del Reg. CE n.1370/2007 che prevede “*L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni*”;

Precisato che, ai sensi dell’art. 149, comma 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), sono escluse dall’applicazione delle disposizioni dello stesso le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007;

Richiamato l’art. 17, comma 1 del citato D. Lgs n.36/2023 ove è previsto che “*Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

Richiamato l’Accordo istituzionale di cui all’ Art. 15 Legge n. 241/1990 - Art. 22 L.R. n.7/2019 e s.m.i, per l’espletamento delle funzioni di stazione appaltante qualificata da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa in favore del Comune di Modica, sottoscritto in data 16 maggio 2024;

Dato atto, pertanto, che la procedura di affidamento in oggetto si svolgerà per il tramite del Libero Consorzio Comunale di Ragusa che assume, al riguardo, le funzioni di stazione

appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative Linee guida dell'ANAC;

Preso atto:

- che a seguito del citato preavviso di rilascio del servizio di TPL da parte di AST, la ditta SAIS Autolinee SpA, con sede in Palermo Via Principe di Paternò, 74/B ha presentato apposita manifestazione di interesse in ordine alla gestione del servizio pubblico urbano sul territorio del Comune di Modica;
- che la ditta suddetta risulta affermata nel settore del trasporto pubblico locale in ragione della flotta di cui è dotata, delle nuove modalità di gestione del servizio, che sta peraltro realizzando in altre realtà siciliane;
- che a seguito di ulteriori approfondimenti, giuste note prot. n. 7212/2024 e prot. n.11889/2024 la ditta Sais Autolinee S.p.a., fermo restando le condizioni poste dall'Ente, ovvero mantenere il servizio per tutte le zone ove è attualmente previsto nonché il monte chilometrico attuale (Km 260.083), ha proposto una serie di condizioni di esecuzione migliorative rispetto all'attuale servizio come per esempio:
 - prevedere una linea estiva di collegamento con la frazione di Marina di Modica/Maganuco;
 - introdurre tariffe incentivanti mediante il rilascio all'utenza di abbonamenti ad un costo ridotto;

Visto il programma di esercizio contenente le linee e gli orari delle corse previste nell'ambito del monte chilometrico attuale (Km 260.083);

Precisato che il predetto Programma di Esercizio, comunque soggetto a ulteriore revisione e adeguamento in sede di applicazione, comprende oltre le vigenti linee (n.10) anche la linea estiva da e per Marina di Modica/Maganuco.

Stimato che il servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano di che trattasi, in ragione della percorrenza annuale prevista, del numero di veicoli e del personale necessario per lo svolgimento, comporta per l'Ente una spesa presunta **per mesi 24** pari ad € 1.389.588,30, oltre IVA 10% per € 138.958,83;

Dato atto che la suddetta spesa sarà finanziata con le somme, pari ad € 599.273,57 per ciascuna annualità, che la Regione Siciliana trasferisce ai Comuni, ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della L.R. n.19/2005, ed in quota parte (per € 165.000,00 annui) con le somme previste in bilancio - Cap. 7290/10 - per il trasporto e diritto alla mobilità;

Ritenuto pertanto procedere all'affidamento con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n.1370/2007, del Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Modica, previa trattativa diretta su piattaforma telematica MePa con la ditta SAIS Autolinee SpA, con sede in Palermo Via Principe di Paternò, 74/B;

Visti:

- lo schema della lettera di invito;
- lo schema di contratto;

Dato atto:

- che il quadro economico del servizio in affidamento è il seguente:

Importo concessione TPL per mesi 24	€ 1.389.588,30	€ 1.389.588,30
Iva 10%	€ 138.958,83	
Contributo ANAC	€ 660,00	
Incentivo per funzioni tecniche-rup ex art. 45 D.Lgs n.36/2023 (2%)	€ 27.791,77	
Rimborso spese Libero Consorzio Comunale Di Ragusa	€ 2.000,00	€ 163.852,25
Totale complessivo		€ 1.553.588,30

- che la spesa presunta per lo svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano di che trattasi, **per mesi 24**, è pari ad € 1.389.588,30, oltre IVA 10% per € 138.958,83, e che la somma stimata a coprire il servizio per l'anno in corso risulta impegnata ai Capitoli 7290/10 e 7290/99 del Bilancio 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2024 – (impegni n.520/2024 e n.531/2024), mentre il restante importo relativo agli anni 2025 – 2026 sarà impegnato con successivo provvedimento a valere sui successivi atti di programmazione finanziaria e contabile;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Oggetto del contratto	L'affidamento per mesi 24 del servizio di Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n.1370/2007
Fine del contratto	Garantire la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale
Importo del contratto	€ 1.528.547,13 IVA inclusa (10%)
Modalità di scelta del contraente	Affidamento ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n.1370/2007, del Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Modica, previa trattativa diretta su piattaforma telematica MePa
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso da applicare sull'importo a base d'asta
Procedura di selezione	Procedura telematica da effettuarsi su Mepa
Clausole essenziali	Sono quelle contenute nella RDO
Forma del contratto	Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà stipulato in forma scritta, secondo lo schema allegato alla RDO

Dato atto, ai sensi dell'art.6 del vigente PTCP di questo Ente, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Richiamata la determina del Commissario Straordinario n.1464 del 23/05/2023 con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali ed accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento CE n.1370/2007;

Vista la Legge Regionale n.19/2005;

Visto il D. Lgs n.36/2023

Visto il D. Lgs N.267/2000;

Visto L'OREL;

DETERMINA

- 1) di dare atto, avuto riguardo al rischio di interruzione del servizio di trasporto pubblico locale della Città di Modica, che, nelle more dell'avvio del procedimento per l'affidamento a terzi del servizio di TPL Urbano mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, è necessario procedere all'affidamento del servizio di che trattasi con la procedura di emergenza prevista dall'Art. 5, comma 5, del Reg. CE n.1370/2007;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 149, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni dello stesso le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007;
- 3) di procedere, pertanto, all'affidamento diretto, per un periodo di mesi 24, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n.1370/2007, del Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Modica, previa trattativa diretta su piattaforma telematica MePa con la ditta SAIS Autolinee SpA, con sede in Palermo Via Principe di Paternò, 74/B;
- 4) di dare mandato, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, tenuto conto dell'Accordo Istituzionale sottoscritto in data 16 maggio 2024 ai sensi dell'Art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'Art. 22 della L.R. n.7/2019 e s.m.i., di procedere all'espletamento delle funzioni di stazione appaltante qualificata in favore del Comune di Modica ed esercitare per tale ruolo le competenze attribuite dal D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative Linee guida dell'ANAC;
- 5) di approvare:
 - la lettera di richiesta di offerta comprendente le condizioni minime del servizio, la percorrenza annua minima prevista, le tariffe previste per l'utenza, l'importo stimato dell'appalto, i requisiti di partecipazione;
 - lo schema di contratto;
- 6) di dare atto che la spesa presunta per lo svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano di che trattasi, **per mesi 24**, è pari ad € 1.389.588,30, oltre IVA 10% per € 138.958,83 e che la somma stimata a coprire il servizio per l'anno in corso risulta impegnata ai capitoli 7290/10 e 7290/99 del bilancio 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2024 – (Impegni n.520/2024 e n.531/2024), mentre il restante importo relativo agli anni 2025 – 2026 sarà impegnato con successivo provvedimento a valere sui successivi atti di programmazione finanziaria e contabile;
- 7) di dare atto che la spesa relativa alle altre voci del quadro economico (Contributo Anac, Incentivo ex art. 45 D.Lgs n.36/2023, rimborso spese al Libero Consorzio Comunale di Ragusa) è pari ad € 30.451,77 ed è ricompresa nella spesa di cui all'impegno n. 520/2024;

- 8) di dare atto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto per l'appalto del servizio di trasporto pubblico locale della Città di Modica, indetto con la presente determinazione, è il Funzionario di P.L. Elvira Belviglio;
- 9) di dichiarare, ai sensi dell'art.6 del vigente PTCP di questo Ente, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Dirigente
Dott. Rosario Caccamo




Città di Modica

Settore Affari Generali

U.O. N. 3 - Polizia Locale

settore.ottavo@comune.modica.rg.it

comandopm.comune.modica@pec.it

Spett.le DITTA

Trasmessa tramite MEPA

OGGETTO: Procedura per l'affidamento diretto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n.1370/2007, del Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Modica per mesi 24, previa trattativa diretta su piattaforma telematica MePa.

Richiesta di offerta. **CIG :**

Premesso che il Comune di Modica, in esecuzione della determina n.... del intende procedere all'affidamento in via emergenziale e per complessivi mesi 24, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n.1370/2007, del Servizio di Trasporto Pubblico Locale nel territorio del Comune di Modica.

La presente, dunque, allo scopo di chiedere la Vs. migliore offerta.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Modica, Piazza Principe di Napoli, 17 tel : 0932/759111

Settore competente: Settore I - Affari Generali U.O. n. 3 - Polizia Locale

tel. 0932/759211/759303

pec: comandopm.comune.modica@pec.it - protocollo.comune.modica@pec.it

Responsabile Unico del progetto :

SERVIZIO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di TPL urbano da svolgersi nel territorio del Comune di Modica sottoposto ad oneri di servizio pubblico.

Durata dell'affidamento: la durata del contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n.1370/2007, è fissata in complessivi 24 mesi, decorrenti dalla data di effettivo inizio dello stesso

Entità dell'appalto: I servizi oggetto dell'appalto ammontano ad una percorrenza annua minima pari a 260.083 bus*Km/anno secondo il programma di esercizio definito dall'Amministrazione.

Non è prevista la divisione in lotti.

Luogo principale di prestazione dei servizi: Territorio del Comune di Modica (RG).

CPV: 60112000-6 : SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

Il valore stimato del servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano di che trattasi, è determinato, per 24 mesi e per la percorrenza annua pari a 260.083 bus*Km/anno, in € 1.389.588,30 oltre IVA 10% .

Per la presente procedura gli oneri per la sicurezza sono stimati in misura pari a zero.

REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio in oggetto, sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, è riconosciuto al gestore la seguente remunerazione da parte del Comune:

- a) contributo che la Regione Siciliana trasferisce al Comune di Modica, ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della L.R. n.19/2005 –attualmente pari ad € 599.273,57 (adeguamento ISTAT compreso), IVA inclusa, per ciascuna annualità e correlato alla percorrenza annua di Km 260.083;
- b) contributo, pari ad € 150.000,00/anno, oltre IVA, che il Comune assicurerà a fronte dell'onere in capo all'affidatario di garantire un numero di abbonamenti agevolati per studenti ed anziani fino alla concorrenza del medesimo importo (€ 150.000,00);
- c) restano di competenza del gestore, inoltre, i ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto degli obblighi di servizio che saranno qui di seguito specificati nell'ottica di garantire l'efficacia e la qualità del servizio. I servizi da espletare, da intendersi quali servizi minimi, sono precisamente definiti dall'Ente affidante, tuttavia l'operatore economico in indirizzo potrà presentare proposte di modifiche migliorative.

Per nessuna ragione il suddetto servizio, per la natura di servizio pubblico e comunque attività di pubblico interesse, potrà essere sospeso o abbandonato, salvo cause di forza maggiore o scioperi, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 15.6.1990 n. 146 e ss.mm. ed integrazioni

Durante la vigenza del contratto, l'Ente si riserva, ferme le precisazioni di cui al periodo successivo:

- la facoltà di ridurre il monte chilometrico annuale qualora l'Amministrazione regionale diminuisse l'importo del contributo destinato al servizio di TPL.
- la facoltà di richiedere l'esecuzione di maggiori percorrenze chilometriche rispetto a quelle definite in contratto;

In ogni caso, qualora per ciascuna annualità le percorrenze chilometriche annue effettuate dal gestore o richieste dall'Amministrazione, siano implementate o diminuite e tale variazione rientri nel limite del 3% del monte chilometrico annuo previsto, gli oneri a carico della stazione appaltante, come determinati in esito alla trattativa, resteranno immutati laddove le predette variazioni non incidano sull'organizzazione dei turni del personale in servizio e/o sull'impiego dei mezzi.

Nel caso di riduzioni e/o aumenti delle percorrenze chilometriche eccedenti il predetto 3% ovvero che incidano sull'organizzazione dei turni del personale in servizio e/o sull'impiego dei mezzi, la compensazione dovuta sarà rideterminata in proporzione.

Le modifiche temporanee al programma di esercizio, fatte salve cause di forza maggiore, devono essere preventivamente concordate con l'Ente.

Veicoli da impiegare:

Premesso che non sono previsti veicoli soggetti a vincolo di reversibilità a favore del servizio di TPL del Comune di Modica, l'Affidatario dovrà provvedere alla composizione della flotta necessaria a garantire il servizio.

I veicoli da impiegare, secondo le previsioni del programma di esercizio, dovranno:

- essere in numero congruo rispetto al dimensionamento del servizio;
- essere in ottimo stato di funzionamento;
- garantire una capacità di passeggeri trasportati adeguata alla domanda;
- prevedere accessibilità per le persone a ridotta capacità motoria;
- dovranno essere rispondenti alle omologazioni europee in rispetto alle direttive antinquinamento e dotati del sistema automatizzato di controllo AVM (automatic vehicle monitoring) per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale delle vetture e per la gestione operativa del servizio TPL, che dovrà essere reso operativo con oneri e costi a carico dell'Affidataria;

Sono a esclusivo carico dell'affidatario tutte le spese di gestione dei mezzi (manutenzione ordinaria e straordinaria, revisione periodica, pulizia) e delle strutture logistiche necessarie per il ricovero e la movimentazione del parco veicoli.

Personale - clausola sociale

Premesso che non è prevista l'applicazione della clausola sociale atteso che l'attuale gestore ha provveduto a comunicare che tratterà in servizio il personale impiegato nel servizio di TPL del Comune di Modica.

L'Affidatario pertanto:

- dovrà assicurare il servizio esclusivamente con proprio personale dipendente in numero e con qualifica adeguati necessari a garantire la prestazione del servizio.
- Assicurare al personale dipendente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi in vigore per il settore;

SERVIZI ALL'UTENZA

L'affidatario dovrà:

- adottare, nell'espletamento del servizio, procedimenti e misure atte a garantire la sicurezza dei viaggiatori;
- garantire una informazione capillare e preventiva all'utenza in relazione al programma di esercizio ed in ogni occasione di modifica anche temporanea;
- garantire l'organizzazione e la gestione della rete di vendita dei titoli di viaggio;
- garantire la presenza uniforme nel territorio di punti di vendita;
- fornire all'utenza il servizio di infomobilità e servizi smart per la bigliettazione;

SERVIZI COMPLEMENTARI

L'Affidatario, oltre all'erogazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale, provvederà ad espletare i seguenti servizi complementari. In particolare, l'Affidatario dovrà provvedere a:

- a. rimappare e georeferenziare le linee e le fermate;
- b. monitorare, in una prima fase, l'attuale programma di esercizio proponendo eventuali ottimizzazioni sul programma di esercizio e delle linee da implementare nel breve termine;
- c. produrre un piano di comunicazione per l'utenza;

TARIFFE

All'operatore affidatario spettano i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

Le tariffe per l'utenza non possono essere superiori al livello tariffario della gestione AST s.p.a. di cui al vigente tariffario regionale ivi incluse le tariffe degli abbonamenti e riservate alle categorie protette (anziani, studenti).

Le tariffe vigenti sono le seguenti:

- Corsa semplice € 1,20;
- Corsa semplice con acquisto a bordo € 1,50;
- Biglietto giornaliero € 5,00;
- Abbonamento settimanale €15,00;
- Abbonamento mensile € 48,00;
- Abbonamento mensile studenti € 36,00;

L'Affidatario dovrà altresì garantire l'applicazione dei titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie disposte da normative statali e regionali vigenti e sopravvenute.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

I costi del servizio restano a carico del Comune. I relativi pagamenti saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione e saranno erogati in quattro rate annue trimestrali anticipate di uguale importo, complessivamente pari al 96% dell'importo previsto, ed una rata di conguaglio, uguale al 4% dell'importo complessivo liquidata successivamente alla presentazione di specifico rendiconto sui servizi resi nell'anno da parte dell'impresa, redatto nel rispetto della modulistica all'uso predisposta dall'Amministrazione ed asseverato dal preposto a dirigere l'attività di autotrasporto (gestore dei trasporti ai sensi del Reg. 1071/2009), concernente le percorrenze per ogni singola linea di servizio, il numero delle corse, i giorni di servizio, i mezzi impiegati ed i chilometri percorsi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico invitato deve essere in possesso dei seguenti requisiti (da dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di offerta mediante compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)"):

1. Assenza delle clausole di esclusione previste dagli artt. da 94 a 98 del Titolo IV – Capo II del D.Lgs. 36/2023;
2. assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Modica) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3. iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle del servizio oggetto della procedura;
4. iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) per l'esercizio del trasporto di persone istituito in applicazione del Regolamento CE 1071/2009 e ss.mm.ii. e Regolamento Europeo UE n. 1055 del 15/07/2020, da allegare a titolo di comprova alla documentazione amministrativa dell'offerta;

Requisiti di capacità economica e finanziaria

L'operatore economico invitato deve inoltre:

- essere in possesso di un fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi, non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto;
- avere effettuato un servizio urbano congruo;

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo virtuale operatore economico) ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo quanto stabilito con delibera ANAC n. 582/2023.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

GARANZIA DEFINITIVA

Per la stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva ex art 117 e secondo le modalità previste dall'art.106 del D.Lgs. n. 36/2023 in favore del Comune di Modica pari al 10% dell'importo contrattuale;

CONTRIBUTO ANAC

L'operatore invitato dovrà effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera n.621 del 20 dicembre 2022, e allegare la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico). Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L.266/2005.

TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le modalità e i termini di presentazione dell'offerta e della documentazione richiesta sono quelle imposte attraverso la RDO sulla piattaforma MePa;

La stazione appaltante declina ogni responsabilità relativa a disguidi di trasmissione, di qualsiasi natura, che impediscano il recapito della documentazione sotto riportata entro il termine previsto.

Farà fede la data di ricezione attestata dal sistema informatico del MEPA.

L'operatore economico deve caricare a sistema:

1. la seguente “Documentazione amministrativa” firmata digitalmente :

- DGUE disponibile su MePa;
- Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
- Documentazione in caso di avvalimento;
- Documentazione ulteriore per le forme di partecipazione;
- Attestazione di capacità economica e finanziaria
- Attestazione di capacità tecnica e professionale eseguita nel precedente triennio;
- Attestazione di registrazione alla Camera di Commercio;

2. “Offerta economica”:

L’offerta economica deve essere formulata secondo le modalità stabilite dal MEPA e dovrà indicare, a pena di esclusione, il valore economico ribassato sull’importo a base di gara.

L’offerta economica deve essere corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione riguardante *“i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”* ai sensi dell’art. 108, comma 9 D. Lgs n. 36/2023.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del minor prezzo .

L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta di aggiudicazione, e, se la ritiene legittima, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta: L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso il portale MePa e/o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante secondo quanto stabilito all’art. 18 del D. Lgs n.36/2023;

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Si precisa che i costi per le marche da bollo per la stipula del contratto sono calcolate ai sensi di quanto previsto dall’allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto;

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del medesimo D. Lgs 36/2023 ;

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. di Catania.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti in occasione della partecipazione al presente procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE/2016/679.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Settore proponente: I Settore U.O. N.3 - Polizia Locale – tel.0932/759211-0932/759303
e mail: settore.ottavo@comune.modica.rg.it
pec: comandopm.comune.modica@pec.it

IL DIRIGENTE
Rosario Caccamo



Rep. N. del

Città di Modica

SCHEMA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO CE N.1370/2007, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DEL COMUNE DI MODICA - CIG

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno ____ del mese di _____ in MODICA, nella sede del Comune, avanti a me, Segretario Generale del Comune di MODICA, si sono personalmente costituiti:

Il Dott., nato a il nella qualità di Dirigente del Settore I del Comune di Modica, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certa, il quale dichiara di intervenire in rappresentanza del medesimo Comune con codice fiscale, di seguito indicato anche come "Stazione Appaltante", ovvero come "ente appaltante", presso cui è domiciliato per la carica nel cui interesse stipula ed agisce nel presente Atto;

2) il nato ailCodice fiscale e residente a in Via della cui identità io Ufficiale Rogante mi sono accertata a mezzo di n. rilasciata dal Comune di..... in data il quale interviene nella qualità di dell'impresa con sede legale in P.IVA/Cod. Fisc.

Le parti contraenti come sopra rappresentate, di seguito altrimenti indicate come "contraenti", nel dichiarare di non trovarsi in conflitto di interesse tra loro né di versare in condizione di incompatibilità, convengono e stipulano quanto appresso, in unico contesto con le superiori premesse, costituenti parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 1 - Oggetto del Contratto e Descrizione dei Servizi

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale su gomma (di seguito: "TPL") nel territorio del Comune di Modica all'operatore economico - P.IVA con sede legale invia, che nel presente atto dichiara di accettare senza riserva alcuna ai patti e condizioni di cui al presente contratto ed agli atti posti a base

dell'affidamento, di cui l'operatore economico dichiara di aver preso conoscenza, avendone avuto pertanto, ad ogni giuridico effetto, piena ed integrale cognizione.

2. Nell'ambito del suddetto contratto l'operatore economico, oltre all'erogazione del servizio del trasporto pubblico locale, provvederà ad espletare i servizi complementari e quanto riportato nel documento di offerta (allegato)

In particolare, l'operatore economico dovrà provvedere a:

- a) rimappare e georeferenziare le linee e le fermate;
- b) monitorare, nelle more dell'avvio concreto del servizio, previsto al successivo art. 2, l'attuale programma di esercizio proponendo eventuali ottimizzazioni da implementare nel breve termine;
- c) proporre, nel medio termine, nei limiti delle modifiche di cui ai successivi artt. 11 e 12 ulteriori ottimizzazioni del programma di esercizio e del piano delle linee;
- d) ideare e produrre il piano di comunicazione con realizzazione dei relativi materiali informativi.

Articolo 2 - Durata del Contratto

1. La presente Concessione, con durata massima di mesi 24, decorre dalla data di esecuzione del Servizio. Alla scadenza del termine, il contratto si intende risolto di diritto.
2. E' previsto un periodo di pre-avvio necessario ad eseguire le procedure amministrative per la transizione tra il vecchio ed il nuovo gestore nonché ad eseguire le attività di monitoraggio degli attuali fabbisogni per proporre all'avvio concreto del servizio eventuali ottimizzazioni che consentano un maggiore beneficio per gli utilizzatori.
3. La data ultima di concreto avvio del servizio è fissata al

Articolo 3 - Produzione chilometrica annua

1. Il servizio, per come previsto nel programma di esercizio (allegato.....), prevede una produzione chilometrica complessiva pari a 260.083 km/anno.

Articolo 4 - Valore stimato del servizio

1. Il valore stimato del servizio in concessione è determinato in € oltre IVA 10% per l'intera durata del contratto.
2. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Articolo 5 - Remunerazione del servizio

1. Il servizio, per come previsto nel presente contratto e negli allegati, è remunerato per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti dall'affidataria:
 - a) dal rimborso chilometrico derivante dal finanziamento regionale (D.D.G. 3003_2023) che, attualmente, è pari a **544.794,15** €/anno oltre IVA, correlato ad una percorrenza annua di 260.083 km, determinato annualmente con Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e calcolato ai sensi della legge regionale numero 14 giugno 1983, n.68;
 - b) dal contributo del Comune di Modica pari a €/anno oltre IVA;
 - c) dai ricavi presunti da traffico derivanti al Gestore dalla vendita dei titoli di viaggio;

Articolo 6 - Ricavi tariffari e valorizzazione commerciale

1. Il Gestore è titolare esclusivo dei ricavi da traffico e della commercializzazione dei servizi di trasporto affidati, comprendente la vendita dei titoli di viaggio, l'attività di ispezione e tutte le attività necessarie al buon funzionamento del sistema di integrazione tariffaria.
2. Il Gestore è obbligato ad applicare durante la vigenza del servizio le tariffe indicate **nell'allegato** al presente contratto.
3. Il Gestore si obbliga altresì ad applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie disposte da normative statali e regionali vigenti e sopravvenute.
4. Il rischio del minor valore dei ricavi da riscossione dei titoli di viaggio rispetto a quanto indicato dall'articolo 5 comma 1 lettera c) è a carico del Gestore.
5. Nel caso in cui l'affidatario subentrante non rispetti le prescrizioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo sarà applicata una penale pari ad € 4.000,00.

Articolo 7 - Organizzazione e gestione della rete di vendita e commercializzazione dei titoli di viaggio

1. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura del Gestore, che la realizza, rispettando le seguenti condizioni minime:
 - a) i titoli di viaggio devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione;
 - b) i punti di vendita devono essere distribuiti uniformemente sul territorio servito avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione;
 - c) si dovrà garantire la presenza, uniformemente distribuita sul territorio, di punti di vendita in numero sufficiente anche nei giorni festivi e nei mesi di luglio e agosto;
 - d) si dovrà ammettere l'acquisto a bordo del solo titolo di viaggio corsa semplice a fronte del pagamento di una maggiorazione al costo del biglietto di corsa semplice.
2. Il Gestore deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed a comunicare ai clienti l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

3. I documenti di trasporto dovranno contenere:
 - a) il prezzo del trasporto;
 - b) il nominativo del Gestore;
 - c) la validità del titolo di viaggio sull'intera rete;
 - d) la data del rilascio dei documenti stessi, esclusivamente in caso di vendita del titolo di viaggio a bordo del mezzo.
4. Sui titoli di viaggio dovrà essere indicato anche il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti.
5. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di anni tre.
6. Il Gestore ha l'obbligo di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.
7. Nel caso in cui il gestore non rispetti le prescrizioni previste dal presente articolo sarà applicata una penale pari ad € 2.000,00.

Articolo 8 - Pagamento delle somme di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e b)

1. Le somme previste dall'art. 5 comma 1 lettera a) e b) del presente contratto saranno corrisposte in ratei mensili posticipati pari al 96% indicata nell'art.1, documentati attraverso reportistica e rendiconti mensili certificati.
2. Il gestore emette la documentazione fiscale posticipata al mese successivo al periodo di rendicontazione, con l'indicazione degli elementi amministrativi (determina di affidamento, n. impegno, CIG, codice IPA, e degli altri elementi obbligatori per la fatturazione elettronica).
3. Il pagamento della rata avviene nella misura del 96% del corrispettivo mensile, nel termine di 30 giorni, che decorrono in ogni caso dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. La mancata produzione della documentazione e dei dati ivi indicati da parte del Gestore, costituisce condizione di improcedibilità del pagamento dell'importo fatturato con la conseguente automatica sospensione dello stesso che non darà luogo alla maturazione degli interessi, indipendentemente da comunicazioni di rilievo e/o contestazione da parte del Committente.
5. Il Committente non pagherà quelle prestazioni che, dalla reportistica dei servizi, da indagini, verifiche e controlli effettuati risultino non eseguiti.
6. L'importo del 4% trattenuto sarà liquidato e corrisposto nella misura risultante dalla contabilità finale di esercizio alla data del 31 dicembre di ogni annualità e comunque alla data di conclusione del contratto di servizio pubblico e previo rilascio del "certificato di verifica di conformità" da parte del Comune di Modica. Il saldo, risultante dal suddetto certificato, terrà conto delle eventuali penali applicate nel periodo di riferimento per insufficiente Qualità Erogata dei Servizi e della verifica di tutti gli obblighi contrattuali del Gestore.

Articolo 9 - Avvio del servizio

1. La consegna del servizio è stata formalizzata mediante la sottoscrizione del verbale di consegna anticipata in via d'urgenza redatto in data e tiene conto del periodo di pre-avvio secondo quanto previsto al precedente art. 2 del presente Contratto.
2. L'avvio del programma di esercizio definitivo con i mezzi previsti e necessari per l'esecuzione di detto programma, ivi compresi i mezzi di riserva, decorre da/2024. A tal fine l'operatore economico comunica, almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio, la composizione della flotta unitamente ai documenti di circolazione ed assicurazioni previste, l'elenco degli operatori di esercizio e l'elenco dell'ulteriore personale impiegato. L'operatore economico comunica altresì il nominativo ed i recapiti fissi, mobili ed email del coordinatore di esercizio e del direttore dell'esercizio.
3. Nel caso in cui il gestore non attui entro il termine indicato al comma 2 il programma di esercizio sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari a Euro 5.000,00.
4. Il mancato avvio del servizio entro 30 giorni dal termine di cui al comma 2 per fatto imputabile all'impresa determinerà, ai sensi dell'articolo 1456 ss., la risoluzione del contratto.

Articolo 10 - Programma di esercizio

1. Il programma di esercizio vigente è caratterizzato, per tutte le linee, da livelli di servizio di riferimento nel quale vengono esplicitati per ogni percorso:
 - i numeri di passaggi per fascia oraria e la prima e l'ultima partenza programmata;
 - il numero di corse previsto per fascia oraria;
 - le vie interessate dal percorso.
2. La velocità commerciale non deve superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti.
3. Il suddetto programma è da intendersi quale base per le ottimizzazioni di breve e medio termine così come specificato al precedente art. 1 comma 2 e come descritto nella proposta tecnica dell'operatore economico.
4. I riferimenti cartografici a cui si deve attenere il Gestore, sono quelli inseriti nel programma di esercizio fatte salve le eventuali variazioni di percorso ottimizzate secondo quanto sarà concordato con l'Amministrazione ed autorizzato dagli uffici regionali competenti.
5. Il Gestore ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste e autorizzate, fatti salvi i divieti espressamente previsti nel presente contratto.
6. Sono ammesse minime variazioni degli orari di prima e ultima partenza purché motivate da scelte che permettano un'efficacia maggiore del programma di esercizio. A titolo d'esempio, per i servizi di trasporto pubblico in corrispondenza di stazioni ferroviarie, possono essere fatte diverse scelte di orario con la finalità di ottenere una corretta sincronizzazione tra le partenze e gli arrivi dei diversi sistemi di trasporto (integrazione orario bus-treno). Sono

ammesse minime variazioni degli orari di partenza e di arrivo per le linee passanti dalle zone scolastiche. Le variazioni previste dal presente comma devono essere concordate per iscritto con il Comune di Modica.

7. Ogni Programma di esercizio calibrato dal Gestore dovrà essere inviato al Comune di Modica che invierà il benessere o le eventuali ulteriori modifiche da apportare.
8. Il Gestore dovrà fornire al Comune su supporti informatici l'aggiornamento del programma di esercizio ogni qualvolta ci siano variazioni allo stesso. Il Gestore provvederà almeno 5 giorni prima dell'avvio concreto del servizio a fornire il programma di esercizio nel quale dovranno essere riportati:
 - per ogni percorso i numeri di passaggi per fascia oraria e la prima e l'ultima partenza programmata;
 - per ogni percorso il numero di corse previsto per fascia oraria;
 - lunghezza di esercizio;
 - tipologia delle corse e periodicità dell'esercizio periodo di servizio della linea;
 - velocità commerciale;
 - numero e tipo di autobus per linee.

Articolo 11 - Modifiche al Programma di esercizio

Il Comune potrà modificare le prestazioni richieste entro il limite di +/- 3% della percorrenza chilometrica prevista dall'art. 3 senza che sia dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo o inferiore, purché l'incremento o il decremento non determini impiego di maggiore minore personale o autobus.

Articolo 12 - Modifiche permanenti al programma di esercizio

1. Per le modifiche permanenti al programma di esercizio di cui all'art. 11, secondo le esigenze operative, il Comune di Modica predisporrà, ove ne faccia richiesta, con l'ausilio del Gestore, la documentazione necessaria che potrà comprendere in toto o in parte:
 - la planimetria del percorso con gli eventuali aggiornamenti, l'elenco delle fermate da servire;
 - la scheda tecnica con le informazioni di dettaglio della modifica relativa al progetto;
 - il programma di esercizio esistente e quello da progetto.
2. Per l'implementazione di una nuova modifica che riguardi qualcuno o tutti gli aspetti del servizio (linee, percorsi, fermate e orari) verrà trasmessa la documentazione necessaria via PEC all'indirizzo concordato con il Gestore.

3. Al fine di una corretta analisi del servizio consuntivato e di una corretta informazione all'utenza, è fatto obbligo al Gestore di aggiornare, contestualmente all'esecuzione del servizio così come modificato, le proprie anagrafiche del servizio di TPL affidato.

Articolo 13 - Modifiche temporanee al servizio o soppressioni

1. Le cause di interruzione/modifica temporanea del programma di esercizio devono essere comunicate con congruo anticipo dal Gestore informandone tempestivamente l'utenza.
2. Nel caso in cui in cui si verifichi l'interruzione/modifica temporanea del programma di esercizio che comporti la soppressione di una linea, il Gestore deve comunicare il servizio sostitutivo che intende adottare ed i termini per l'effettuazione.
3. Le interruzioni/modifica temporanea del programma di esercizio non possono essere superiori a sette giorni, fatte salve cause di forza maggiore.
4. La modifica temporanea del programma di esercizio deve essere concordata per iscritto dal Gestore e dal Comune di Modica.
5. Nel caso in cui il gestore non rispetti le prescrizioni previste dal presente articolo sarà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari ad € 4.000,00.

Articolo 14 - Obblighi del Gestore

1. Sono a carico del gestore, intendendosi remunerati con quanto previsto all'articolo 5 del presente contratto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente Contratto e nei suoi allegati, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni contemplate.
2. Tra gli obblighi previsti nella presente concessione a carico del gestore si possono individuare in via esemplificativa ma non esaustiva le seguenti prestazioni:
 - a) esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio di cui agli allegati al presente Contratto, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni ivi previsti;
 - b) provvedere alla composizione della flotta di cui al presente contratto;
 - c) assicurare, per l'intera durata del contratto, la conformità della flotta ai parametri indicati nel presente contratto e nell'allegato;
 - d) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i veicoli e delle strutture logistiche;
 - e) provvedere alla gestione delle vetture svolgendo le attività di lavaggio esterno e interno, mantenimento della carrozzeria nonché tutte le altre attività complementari dirette alla messa in servizio dei veicoli nello stato di maggior decoro;
 - f) adottare nell'espletamento del servizio procedimenti e misure necessarie a garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;

- g) provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative alla programmazione d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico. In tutti i casi di modifica, temporanea o limitata e di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, le comunicazioni all'utenza sono effettuate dal Gestore sul proprio sito e dal Comune di Modica sul sito istituzionale dello stesso, ed eventuali organi di informazione locale;
 - h) fornire agli utilizzatori servizi di infomobilità e servizi smart per la bigliettazione;
 - i) garantire un sistema automatizzato di controllo da parte del Comune di Modica in remoto per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale di tutte le vetture e per la gestione operativa del servizio, secondo le disposizioni contenute nel presente contratto;
 - j) rendicontare la produzione chilometrica complessiva prodotta secondo le disposizioni contenute nel presente contratto;
 - k) esercitare il servizio in aderenza e conformità a tutti gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi di cui al presente Contratto;
 - l) dare la piena disponibilità al controllo ispettivo e alle attività di audit che il Comune di Modica ovvero altro soggetto incaricato dovranno svolgere al fine di poter verificare il corretto adempimento agli obblighi contrattuali secondo quanto previsto nel presente Contratto;
 - m) comunicare tempestivamente al Comune di Modica, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - n) rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e sono a carico del gestore ai sensi delle previsioni del D.lgs. 81/08, i costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività;
 - o) osservare integralmente, nei confronti del personale dipendente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
3. Saranno a carico del Gestore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si dovesse rendere necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Sono a carico del gestore i rischi derivanti:
- a) da una contrazione della domanda di servizio;
 - b) da Surplus programmatorio;
 - c) disponibilità (Incapacità dell'affidatario, totale o parziale, di erogare servizi programmati in conformità con quanto previsto dal presente contratto);

- d) variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili dal Comune di Modica o dal Gestore (e.g. carburante, energia, materie prime, materiali). Restano escluse le cause impreviste ed imprevedibili che esorbitano dal rischio ordinario d'impresa;
 - e) variazioni del CCNL di settore, del contratto territoriale o integrativo (Aumento dei costi del personale);
 - f) errata stima previsionale dei costi legata a inefficienze organizzative e/o gestionali (Aumento dei costi di produzione);
 - g) eventi accidentali in corso di esercizio dei beni strumentali necessari per lo svolgimento del servizio (e.g. materiale rotabile, depositi, officine);
 - h) aumento dei costi di esercizio derivante dall'attivazione di procedure di gestione dei rischi industriali (da incidenti rilevanti) e/o di risanamento ambientale (aria, acqua, suolo, gestione rifiuti).
5. Saranno invece oggetto di apposita rinegoziazione tra le parti le modifiche normative successive al momento della sottoscrizione del contratto, che possano determinare un aumento o un decremento dei costi del servizio idoneo a determinare uno squilibrio tra le prestazioni del contratto ovvero le circostanze eccezionali dovute ad eventi imprevisti ed imprevedibili non riconducibili a responsabilità dell'operatore economico che esorbitano dal normale rischio di impresa.

Articolo 15 - Vetture destinate al servizio

1. Le vetture, incluse le scorte, che compongono la Flotta per il servizio e per la produzione complessiva annua pari a km, saranno comunicate secondo quanto previsto al precedente art. 9 comma 2.
2. Il Comune di Modica si impegna a conferire in comodato d'uso gratuito le eventuali vetture che dovessero rendersi disponibili in esito a finanziamenti dedicati al materiale rotabile per il TPL. Tali mezzi potranno restare nella disponibilità del gestore, con l'obbligo della manutenzione (predittiva, preventiva e correttiva) e le riparazioni di carrozzeria, sino al termine contrattuale e dovranno essere restituiti al Comune nelle medesime condizioni salvo l'ordinario deterioramento determinato dall'uso.

Articolo 16 - Sistema di infomobilità

1. Il Gestore si obbliga a impiegare nell'esercizio del servizio, entro sei mesi dall'avvio del servizio, sistemi di Infomobilità per migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utilizzatori.
2. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto dal comma 1 per fatto imputabile all'impresa determinerà ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la risoluzione del contratto.

Articolo 17 - Gestione delle Vetture destinate al servizio

1. La gestione dei veicoli è a cura e spese del Gestore.
2. Prima dell'avvio del servizio oggetto del presente Contratto, il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune di Modica della dislocazione dei veicoli.
3. Il Gestore è obbligato a comunicare in tempo reale, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al Comune di Modica ogni variazione di dislocazione dei veicoli che dovesse intervenire a seguito di proprie esigenze organizzative, oppure di avvenuta dismissione di vetture non più idonee al servizio.
4. Dovrà essere inoltre inviata, trimestralmente una tabella aggiornata contenente i totali delle vetture in esercizio, di quelle guaste e riportate in rimessa, di quelle guaste sul campo e di quelle in attesa di riparazione.
5. Nel caso in cui il gestore non rispetti le prescrizioni previste dal presente articolo sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari ad € 2.000,00.

Articolo 18 - Registrazione corsa tramite protocollo AVM

1. Il Gestore si obbliga a impiegare nell'esercizio del servizio, entro sei mesi dall'avvio del programma di esercizio, sistemi di AVM che prevedano la certificazione del servizio in aderenza al programma di esercizio pianificato e consentano di garantire, in tempo reale, la trasmissione della puntuale e completa descrizione digitale della situazione operativa di ciascuna vettura in esercizio, fermo il rispetto della disciplina vigente per l'installazione di apparecchiature idonee a determinare il controllo delle prestazioni.
2. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo per fatto imputabile all'impresa determinerà ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la risoluzione del contratto.

Articolo 19 - Corse Standard

1. Sino all'avvio del sistema AVM, ogni singola corsa effettuata da ogni vettura in servizio verrà considerata standard se:
 - a) è svolta secondo quanto previsto dalla programmazione in termini di orario di partenza e percorsi;
 - b) è certificata da regolare foglio di marcia.
2. Dall'avvio del sistema AVM, ogni singola corsa effettuata da ogni vettura in servizio verrà considerata Standard se:
 - a) è registrata l'uscita, lo stato operativo della vettura e la chiusura del servizio;
 - b) è svolta secondo quanto previsto dalla programmazione in termini di orario di partenza e percorsi.
3. Il mancato svolgimento della corsa in condizioni Standard può essere giustificato dal Gestore se questi può documentare le cause, aggregate in:

- a) Cause esterne (esogene alla relazione contrattuale) - tra cui ad es. manifestazioni, chiusura al traffico, eccessivo traffico veicolare, passaggio ostruito, lavori stradali, incidente coinvolti, incidente non coinvolti, malori autista o utente, condizioni metereologiche, variazione programmazione fuori standard, etc.;
 - b) Cause interne (endogene alla relazione contrattuale) - tra cui ad es. guasto bus, sciopero, mancanza personale, mancanza vetture, ecc.
4. Ogni giustificazione dovrà essere sempre accompagnata da documentazione atta a comprovare l'effettiva causa del disservizio e contraddistinta, in fase di rendicontazione del servizio.
5. In particolare, nel caso di cause esterne, la regolare erogazione del servizio potrà essere limitata o interrotta da:
- a) lavori e attività attuate dall'Amministrazione direttamente o, su specifica autorizzazione da altri soggetti quali a titolo esemplificativo ENEL, TELECOM, SIAM, ditte esecutrici dei lavori o privati etc.;
 - b) altre attività o eventi, sia posti formalmente a conoscenza dell'Amministrazione (manifestazioni autorizzate, raduni, etc.) che estemporanei, ma che siano comunque formalizzati dai documenti prodotti dai soggetti territoriali competenti;
 - c) disposizioni delle Autorità competenti per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica;
 - d) cause di forza maggiore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti, frane, alluvioni, scioperi promossi a livello nazionale effettuati secondo la normativa vigente in questo ambito garantendo comunque l'erogazione della quantità di servizio minimo prevista, secondo quanto stabilito dalla legge 12/6/1990 n. 146 e dell'Accordo Nazionale del 7 febbraio 1991, nonché di eventuali norme regionali in tema di trasporti;
6. In presenza di qualunque causa che determini la variazione del servizio programmato e/o del regolare svolgimento dello stesso, il Gestore dovrà attuare tutte le azioni necessarie a mantenere il regolare svolgimento del servizio in termini sia di percorso sia di orario delle partenze dai capolinea.
7. Il Gestore dovrà trasmettere prontamente al Comune la descrizione di ogni variazione del servizio dalle condizioni standard programmate e le azioni intraprese per la gestione delle stesse, tramite PEC - inviata agli indirizzi che verranno immediatamente concordati con il Comune.

Articolo 20 - Regolarità delle corse

1. Dall'avvio del sistema AVM, una corsa identificata e rendicontata dal sistema GTFS è definita regolare se la partenza rilevata dal sistema GTFS, così come riportata nella consuntivazione di dettaglio ed attestata dalla traccia raw, avviene entro un anticipo massimo di 600 secondi ed un ritardo massimo di 600 secondi rispetto all'orario programmato.
2. Non sono oggetto di verifica di regolarità le corse riconosciute come giustificate.

Articolo 21 - Rendicontazione del servizio da parte del Gestore

1. Il Gestore dovrà entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, comunicare via PEC formalmente agli indirizzi concordati con il Comune di Modica la rendicontazione della produzione chilometrica complessiva prodotta.
2. Inoltre, il Gestore dovrà comunicare via PEC agli indirizzi concordati con il Comune di Modica la messa a disposizione dei dati utilizzati per la predisposizione e l'elaborazione della rendicontazione delle attività svolte durante il periodo di riferimento.
3. Tali informazioni dovranno essere messe a disposizione del Comune di Modica su un'area accessibile via web le cui caratteristiche prevedano l'accesso riservato tramite user_id e password dedicati.

Articolo 22 - Certificazione del Servizio

1. Il Comune di Modica verifica e certifica con cadenza mensile il servizio svolto dal Gestore in rapporto al Programma di Esercizio corrente ed in funzione della verifica dei dati e della documentazione acquisita dal Gestore.
2. A tale fine, il Comune di Modica ha facoltà di richiedere al Gestore documentazione aggiuntiva e di svolgere attività di approfondimento.
3. La certificazione del servizio consiste nella quantificazione della produzione chilometrica per ciascun mese ed è il risultato della:
 - a) certificazione della produzione, espressa in vetture x chilometri, effettuata e persa;
 - b) assegnazione di un coefficiente (f) alle corse come misura della loro qualità.
4. La certificazione costituisce documentazione funzionale alla istruttoria relativa al rilascio del "certificato di verifica di conformità" da parte del Responsabile Unico del Progetto (RUP) del Comune di Modica su proposta del DEC.

Articolo 23 - Processo di verifica della produzione

1. Il Comune di Modica certifica la produzione dichiarata dal Gestore in relazione alle risultanze delle seguenti attività:
 - a) verifica della coerenza tra i dati di sintesi e quelli di dettaglio richiesti al Gestore con cadenza mensile;
 - b) verifica della coerenza tra il numero delle corse e le lunghezze dei percorsi della programmazione di riferimento per la consuntivazione del Gestore e le omologhe grandezze nella programmazione di riferimento;
2. Le attività di certificazione del servizio erogato si intendono limitate alla sola certificazione della produzione (vetture x chilometri) attraverso la verifica di tutti i dati forniti e richiesti.
3. Dall'avvio del sistema AVM la verifica del processo di produzione avverrà sulla base dei dati estratti dal sistema stesso.

Articolo 24 - Requisiti delle strutture logistiche

1. Il Gestore dovrà disporre di strutture logistiche idonee allo svolgimento del servizio e di dimensioni tali da poter ricoverare, gestire, movimentare tutto il parco autobus destinato allo svolgimento del servizio previsto per tutta la durata contrattuale.
2. Il Comune di Modica, su richiesta del Gestore, potrà mettere a disposizione aree idonee previa determinazione del canone di locazione mensile.

Articolo 25 - Beni, impianti ed attrezzature

1. Il Gestore si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata di validità del presente Contratto, tutti i beni e le attrezzature dello stesso e quelle, eventualmente, affidate dal Comune di Modica, garantendo tutti gli interventi di manutenzione nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza e di igiene.
2. Al termine del periodo di affidamento, in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza previsto dal presente Contratto, il Gestore è tenuto a restituire, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, i beni ad esso affidati.
3. Il Gestore si obbliga alla realizzazione, entro 60 giorni dall'avvio del servizio, a sua cura e spese, della segnaletica verticale indicante le fermate e le indicazioni delle linee ed orari di percorrenza e, sempre entro 60 giorni dall'avvio del servizio di cui all.1, del servizio infomobilità con uso di app da parte dell'utenza..
4. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto le parti si impegnano in contraddittorio alla verbalizzazione di un inventario dei beni strumentali necessari per lo svolgimento del servizio, dando indicazione dei relativi titoli di proprietà, beni mobili e immobili.
5. Nel caso in cui il gestore non rispetti le prescrizioni previste dal comma 3 del presente articolo per ogni giorno di ritardo si applica una penale pari ad € 4.500,00.

Articolo 26 - Qualità Percepita

1. La rilevazione della qualità percepita (indagini di customer satisfaction) è di esclusiva competenza del Comune di Modica, che effettua quattro rilevazioni semestrali.
2. Per garantire il rispetto dei tempi tecnici di predisposizione dell'indagine della qualità percepita, il Gestore dovrà fornire con tempestività al Comune di Modica tutte le informazioni che gli verranno richieste, necessarie all'aggiornamento dei questionari di indagine e dei database utilizzati per le fasi di campionamento (es. innovazioni di servizio, modifiche ai servizi, aggiornamento dei data base inerenti ai servizi, etc.).
3. Il Gestore dovrà consentire l'accesso in vettura agli intervistatori incaricati, previa informazione del Comune di Modica del calendario di rilevazione e dei periodi di somministrazione delle interviste.

4. Nel caso in cui il gestore non rispetti le prescrizioni previste dal comma 2 e 3 del presente articolo sarà applicata una penale pari ad € 3.000,00

Articolo 27 - Carta dei Servizi

1. Il Gestore dovrà provvedere alla redazione della "Carta della Qualità dei Servizi" redatta per il servizio oggetto di concessione, previa approvazione del Comune di Modica, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.
2. Gli esiti dell'attività di monitoraggio saranno valutati in tre sessioni semestrali di verifica cui partecipano il Comune di Modica e il Gestore. In tale sessione si darà anche conto di reclami, proposte ed osservazioni pervenute da parte dei cittadini.
3. Gli standard non possono essere inferiori ai seguenti fattori di qualità:
 - a) Regolarità e puntualità del servizio;
 - b) Pulizia;
 - c) Confortevolezza del viaggio;
 - d) Informazione alla clientela;
 - e) Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro
 - f) Rispetto dell'ambiente.
4. Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.
5. La Carta potrà essere pubblicata solo previa autorizzazione da parte del Comune di Modica.
6. La diffusione al pubblico della Carta è a carico del Gestore.
7. I costi connessi al monitoraggio della Carta della Qualità dei Servizi e al monitoraggio della qualità erogata, sono a carico del Gestore.
8. Il Gestore dovrà trasmettere la Carta della Qualità dei Servizi al Comune di Modica entro 30 giorni dall'avvio del programma di esercizio.
9. Nel caso in cui il gestore non rispetti le prescrizioni previste dal comma 8 per ciascun giorno di ritardo sarà applicata una penale pari ad € 3.000,00.

Articolo 28 - Attività di comunicazione e rapporti con l'utenza

1. Le attività relative alla comunicazione e informazione all'utenza sul servizio di trasporto pubblico sono di esclusiva titolarità e responsabilità del Gestore.

2. Per favorire la massima conoscenza da parte dell'utenza, il Gestore dovrà realizzare sul proprio sito web, con collegamento ipertestuale alla pagina Web del Comune di Modica, una sezione dedicata al servizio di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, che preveda:
 - a) la pubblicazione della Carta della Qualità dei Servizi e della documentazione riguardante i risultati del suo monitoraggio entro 15 giorni dalla data di approvazione della stessa da parte del Comune di Modica, garantendone la consultazione e l'acquisizione ai cittadini-utenti per tutta la vigenza del Contratto.
3. Nel caso in cui il gestore non rispetti le prescrizioni previste dal comma 2 del presente articolo sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari ad € 3.000,00.

Articolo 29 - Sospensione ed interruzione del servizio

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Gestore, salvo nei casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti, frane, alluvioni, etc.
2. In tali casi il Gestore si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni del servizio di TPL adottando tutte le misure più idonee, previo assenso del Comune di Modica e informandone tempestivamente l'utenza.
3. L'interruzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nel presente articolo, e per un periodo significativo, rileva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. come causa di risoluzione del rapporto. Nel caso specifico, per interruzione si intende il mancato esercizio del servizio di TPL per un lasso di tempo significativo.

Articolo 30 - Regolamentazione dello sciopero

1. L'Affidatario garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo prevista, secondo quanto stabilito dalla legge n. 146 del 12/6/1990, dagli Accordi Nazionali del 7 febbraio 1991 e del 28 febbraio 2018 e, infine, dalla Delibera del 16 marzo 2018 della Commissione Garanzia.
2. Il Gestore garantisce altresì la relativa comunicazione al Comune di Modica e all'utenza da effettuarsi tempestivamente.
3. Nel caso in cui il gestore non rispetti le prescrizioni previste dai comma 1 e 2 del presente articolo sarà applicata per ciascuna violazione una penale pari ad € 2.000,00.

Articolo 31 - Garanzie

1. Il Concessionario ha prestato apposita cauzione (allegato.....) ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, per la somma garantita di €..... mediante polizza fideiussoria assicurativa n. rilasciata in data da agenzia di La garanzia è pari al 10% dell'importo contrattuale poiché la Società contraente è in possesso della Certificazione di qualità ISO 9001:2015 n.rilasciata da Organismo di Certificazione del in corso di validità

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Gestore.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
6. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
7. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
9. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Comune di Modica, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Gestore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Articolo 32 - Assicurazioni a carico del Gestore

1. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza della concessione, qualunque ne sia la natura o la causa.
2. È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni della presente concessione, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sul Gestore, restando del tutto esonerato il Comune di Modica.
3. Il Gestore prima dell'avvio del servizio deve stipulare le seguenti polizze:
 - ° polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità civile verso prestatori di lavoro con scadenza non inferiore alla durata del contratto;
 - ° polizza assicurativa per copertura RCA con scadenza non inferiore alla durata del contratto;

4. Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto devono rispettare le seguenti condizioni minime:
 - per la RCA, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastrofale non inferiore ad € 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
 - per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata con massimale catastrofale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore ad € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;
 - per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore del Gestore dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore ad € 1.000.000,00.
5. Il Gestore ha l'obbligo di trasmettere all'Ente gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti. Il mancato rispetto di quanto disciplinato ai commi 3, 4 e 5 rileva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. come causa di risoluzione del rapporto.
6. Il Comune si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi.
7. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico del Gestore, restando l'Ente Affidante esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 33 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

2. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della concessione;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore nei limiti consentiti dal presente Contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dell'esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 24 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Articolo 34 - Clausola sociale di assorbimento del personale e obblighi nei confronti del personale dipendente

1. Il Gestore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri ed assicura al personale dipendente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi in vigore per il settore.
3. L'inadempimento degli obblighi previsti (compresa la clausola sociale) nel presente articolo in corso di esecuzione del contratto rileva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. come causa di risoluzione del rapporto.

Articolo 35 - Assunzioni obbligatorie

1. Con riferimento all'obbligo di assunzioni di cui alla L. n. 68 del 12.03.1999 e ss.mm.ii., le parti danno atto che l'operatore economico " risulta in regola agli obblighi di assunzione imposti giusto certificato Prot. n.rilasciato in data..... dal Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative - Servizio XII - Centro per l'impiego di;

Articolo 36 - Obblighi del Gestore concernenti il personale addetto al servizio

1. Il Gestore dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel presente contratto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. Il Gestore dovrà trasmettere al Comune di Modica durante tutta la durata del contratto e con periodicità trimestrale entro 1 mese dalla fine del trimestre di riferimento, su supporto informatico, l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.
3. Il Gestore ha l'obbligo di dotarsi di un Direttore o di un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, così come previsto dal DM n. 448 del 20/12/91, il quale dovrà, altresì, essere l'interlocutore unico del Gestore nei confronti del Comune per tutte le questioni relative al governo e allo svolgimento del servizio affidato.

4. Il Gestore dovrà dotare tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti, di divisa sociale, che dovrà essere mantenuta in perfetto stato e di apposito cartellino di riconoscimento.

Articolo 37 - Cessione del contratto e Sub affidamento

1. Sono vietati la cessione totale e/o parziale del contratto e il sub affidamento se non autorizzato secondo le previsioni di legge vigenti.
2. Salva l'applicazione della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in caso di sub affidamento non autorizzato, non verrà versato alcun corrispettivo contrattuale per le prestazioni rese in sub affidamento.

Articolo 38 - Recesso dal contratto e Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune di Modica può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo del valore complessivo dei servizi non eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune di Modica prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.
3. Nei casi previsti dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il contratto si intende automaticamente risolto.
4. Anche in pendenza dei procedimenti di recesso di cui sopra il Gestore dovrà continuare a dare esecuzione al contratto senza alcuna sospensione o interruzione del trasporto pubblico di linea sino alla individuazione del nuovo gestore.

Articolo 39 - Obblighi del Gestore e del Comune in vista della scadenza dell'affidamento

1. Il Gestore, in conformità alle disposizioni per tempo vigenti, in vista della scadenza del Contratto è obbligato a prestare la massima collaborazione al fine di facilitare un eventuale subentro non ostacolandone le relative operazioni.
2. All'avvicinarsi della scadenza contrattuale, ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per la scelta del nuovo gestore o per altre motivate valutazioni di interesse dell'Ente, il gestore dovrà trasmettere, a seguito di richiesta dell'Ente:
 - a) elenco del parco mezzi di sua proprietà che saranno messi a disposizione del nuovo affidatario dal gestore uscente alle condizioni previste dalla normativa e dalle misure di regolazione in vigore per il settore e per il quale, conseguentemente, l'ente provvederà a disciplinare nella documentazione del nuovo affidamento un obbligo di acquisizione a carico dell'affidatario alle predette condizioni;
 - b) elenco delle altre dotazioni di rete e impianti, con indicazione del valore di cessione di ciascun bene;

- c) elenco non nominativo del personale dipendente preposto all'esercizio da trasferire al nuovo affidatario, suddiviso per tipo di contratto, qualifica-mansione e costo complessivo;
 - d) dati relativi alle convenzioni in essere con altre imprese per i servizi di trasporto di cui al presente contratto, con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo affidatario nel rispetto delle previsioni in materia di tutela dei dati commerciali e del know-how aziendale;
 - e) elenco dei beni di proprietà per i quali non sussista l'obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione del nuovo affidatario;
 - f) i dati che dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Dovranno altresì essere forniti tutti i dati di natura economica e finanziaria necessari per la compilazione e/o aggiornamento del PEF da porre a base di gara.
 4. Le informazioni suddetti dovranno essere prodotte entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni, fatta salva ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all'Ente anche a titolo di risarcimento danni, sarà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari ad € 5.000,00;
 5. Il Comune si impegna, nel caso di subentro di nuova impresa nella gestione del servizio al termine dell'affidamento oggetto del presente contratto, fatta salva la condizione di compatibilità con le disposizioni legislative vigenti al momento della scadenza, che la procedura selettiva preveda quanto segue:
 - a) la clausola sociale di assorbimento del personale non dirigente assunto con contratto di lavoro subordinato, dipendente del gestore ed impegnato nel servizio (garantendo il proseguimento senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro), con l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico e normativo originario, comprensivo di quanto disciplinato dagli accordi/contratti nazionali integrativi aziendali e dagli accordi individuali applicati dal gestore;
 - b) che il gestore uscente versi all'INPS il TFR del personale detenuto in azienda per il medesimo servizio ai sensi dell'art. 48 d.l. 50/2017;
 - c) l'obbligo di acquisizione dei beni essenziali e/o indispensabili messi a disposizione del gestore uscente alle condizioni previste dalle normative regolatorie vigenti,
 6. Le parti convengono di considerare essenziali i mezzi acquistati in proprietà dal Gestore per l'avvio dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e pertanto il Comune di Modica si impegna sin d'ora ad inserire i predetti mezzi nell'elenco dei beni essenziali che l'eventuale affidatario subentrante sarà obbligato ad acquistare alle condizioni previste dalla normativa e dalle misure di regolazione in vigore per il settore.

Articolo 40 - Cessioni di credito

1. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
2. Ai fini dell'opponibilità al Comune di Modica, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.

3. Il Comune di Modica dovrà dichiarare di accettare preventivamente la cessione dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune di Modica cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 41 - Stemma del Comune di Modica

1. Il Gestore ha l'obbligo di apposizione dello stemma del Comune di Modica con la scritta "Servizio di Trasporto Pubblico Locale" su ogni veicolo utilizzato per i servizi di trasporto oggetto di questo contratto.
2. Il progetto grafico sarà concordato tra Affidatario ed Ente entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto ed attuato entro i 45 giorni successivi.

Articolo 42 - Risoluzione del Contratto

1. In caso di singolo grave inadempimento o di violazioni reiterate dell'affidatario agli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici (15) giorni e non superiore a trenta (30) giorni, che verrà assegnato dal direttore di esecuzione del contratto per porre fine all'inadempimento, l'Ente ha la facoltà di considerare risolto il contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il Comune di Modica può risolvere "di diritto" il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
 - b) in caso di mancata, grave e/o reiterata comunicazione da parte del Gestore di modifiche societarie che comportino elusione della normativa antimafia e/o verifiche sulla sussistenza dei requisiti di esecuzione;
 - c) nel caso in cui venga raggiunto un importo complessivo di penali applicate pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
 - d) per frode;
 - e) in caso di abbandono o di sospensione ingiustificata dei servizi affidati, qualora gli stessi non vengano ripristinati nel termine fissato dal Comune di Modica;
 - f) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio che ne compromettono significativamente la regolarità o siano di pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, qualora nel termine fissato dal Comune di Modica, l'Esecutore non cessi dal comportamento irregolare;
 - g) qualora l'interruzione del servizio si protragga per un lasso di tempo significativo e per cause non imputabili a cause esogene o a sciopero;

3. Nei casi di risoluzione del contratto, anche per cause diverse da quelle sopra indicate, si procederà all'incameramento della cauzione definitiva.
4. Anche in pendenza dei procedimenti di risoluzione di cui sopra il Gestore dovrà continuare a dare esecuzione al contratto senza alcuna sospensione o interruzione del trasporto pubblico di linea sino alla individuazione del nuovo gestore.

Articolo 43 - Termini di esecuzione e Penali

1. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattualmente assunti, oltre alla decurtazione dell'importo corrispondente al mancato servizio prestato, saranno applicate le penali previste nel presente contratto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati per iscritto al Gestore che dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dal Gestore, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine prima previsto, saranno applicate al Gestore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo delle stesse dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali del presente contratto non esonera in nessun caso il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Gestore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto non preclude il diritto del Comune di Modica di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 44 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto, con il presente atto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, il concessionario ha comunicato all'Ente appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché l'individuazione del/dei soggetto/i delegato/i ad operare (**allegato**).

4. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
5. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
6. L'esecutore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa ed al Comune di Modica, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola **con la quale ciascuno di essi assume** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Articolo 45 - Protocollo di legalità

1. Aderendo al Protocollo di legalità di cui alla Circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici n. 593 del 31.01.2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I n. 8 del 10.02.2006, nella qualità di Legale rappresentante dell'operatore economico dichiara di essere a conoscenza e di accettare le clausole di autotutela previste dal Protocollo di legalità.
2. A tal fine si impegna a rispettare ed osservare il predetto Protocollo di legalità ed in particolare si obbliga espressamente a comunicare, tramite il RUP, alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici:
 - il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
 - segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa irregolarità o distorsione nelle fasi di esecuzione del contratto.
 - a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

Articolo 46 - Contabilità separata

1. Il gestore ha l'obbligo di tenere la contabilità separata dei servizi oggetto del presente contratto secondo le vigenti norme contabili e fiscali.

Articolo 47 - Controversie tra le parti ed elezione del foro competente

1. In presenza di controversie e fino alla composizione amichevole delle medesime ai sensi del presente articolo il servizio continua ad essere esercitato nei termini previsti dal Programma di Esercizio.
2. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
3. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente il foro competente è quello del Tribunale di Ragusa.

Articolo 48 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 49 - Spese contrattuali

1. Il Gestore assume a proprio carico le spese per diritti di segreteria, bollo e registrazione del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

Articolo 50 - Controversie

1. Le eventuali controversie relative al presente contratto saranno definite ai sensi degli artt. 211 e 212 del D.Lgs. 36/2023; resta escluso l'arbitrato.
2. In caso di mancato componimento delle controversie il Foro competente è quello di Ragusa.

Articolo 51 - Domicilio

1. A tutti gli effetti del presente contratto il Contraente ".....elegge domicilio presso la propria sede indicata in premessa.

Articolo 52 - Osservanza della normativa

1. L'appaltatore dichiara di conoscere integralmente e di accettare senza eccezioni, limiti e riserve, la normativa legislativa, statutaria e regolamentare statale, regionale e comunale vigente nella materia inerente al suddetto appalto.

Articolo 53 - Clausole finali

1. Il Gestore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Modica per il periodo 2022/2024 è consultabile all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Modica e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso il seguente link: <http://www.comunemodica.rg.it/site/documents/approvazione-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-modica/> In aggiunta è possibile utilizzare anche l'indirizzo e-mail messo a disposizione da ANAC.
2. Il Gestore attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 recepito ed integrato dal Comune di Modica 'giusta Delibera di Giunta Municipale n. 285 del 28/12/2020 così come reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione <http://www.comunemodica.rg.it/site/amministrazione-trasparente-1/altri-contenuti/> e si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
3. Il Gestore attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Modica per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. Prende atto che nell'ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dallo stesso Ente, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l'immediata risoluzione del contratto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. L'Ente affidante e il Gestore dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui chiedono la registrazione in misura fissa.

Articolo 54 - Allegati


1. I contraenti dichiarano che i documenti di seguito elencati, non allegati materialmente al presente Atto, ne fanno parte integrante e sono depositati in forma cartacea presso la Segreteria Generale del Comune di Milazzo e da loro contraenti medesimi debitamente sottoscritti per integrale ed incondizionata accettazione. Costituiscono parte integrante del presente Contratto/Capitolato i seguenti allegati:
 - Allegato 1: Delibera di Giunta Municipale n.del
 - Allegato 2: Verbale di Avvio in via d'urgenza;
 - Allegato 3: Determina Dirigenziale n. del ;
 - Allegato 4: Documento di Offerta Tecnica;
 - Allegato 5: Programma di Esercizio vigente;
 - Allegato 6: Piano Tariffario vigente;
 - Allegato 7: Cauzione Definitiva;

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Acc. 922/2024	21/03/2024	E 599.213,54	1144/99	2024
Imp. 531/2024	✓ ✓	E 599.243,54	7290/99	
Imp. 520/2024	✓ ✓	E 123.450,20	7290/90	2024
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	

Modica, 24/05/2024


Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 24/05/2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 MAG, 2024 al 11 GIU, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione